

## INTRODUZIONE

Il presente opuscolo, rivolto al personale docente dell'I.S.S. "Savoia-Benincasa" ed ha lo scopo di informare il personale in merito alle tematiche di sicurezza nell'ambiente di lavoro illustrando sinteticamente le figure coinvolte, le tipologie di rischio, le indicazioni di prevenzione e protezione, l'assoggettabilità alla sorveglianza sanitaria.

## DEFINIZIONI (Articolo 2 D.Lgs. 81/2008)

1. «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: (... *Omissis*...) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; (... *Omissis*...).
2. «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. (... *Omissis*...). *Nel caso della scuola coincide con il Dirigente Scolastico.*
3. «**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. *Tutti i docenti sono preposti alla classe.*
4. «**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (... *Omissis*...) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
5. «**addetto al servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (... *Omissis*...), facente parte del servizio di prevenzione e protezione.
6. «**medico competente**»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (... *Omissis*...), che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
7. «**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
8. «**servizio di prevenzione e protezione dai rischi**»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
9. «**sorveglianza sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
10. «**prevenzione**»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
11. «**salute**»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.
12. «**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
13. «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
14. «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

## IL SPP DELL'ORGANIZZAZIONE

DATORE DI LAVORO:	Il Dirigente Scolastico:	Prof.ssa Rucci Alessandra
RSPP:	Esterno:	Moriconi Daniela
RLS:		Prof.ssa Pirani Tiziana
Medico Competente	Esterno:	Dott. Bernabucci Andrea
Addetti alle squadre di emergenza		<i>fare riferimento al Piano di Emergenza</i>

## OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Articolo 20 D.Lgs. 81/2008)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

### - Obiettivo della valutazione

L'obiettivo della valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la "sicurezza e la salute dei lavoratori".

### - Tipologie di rischio da valutare

**Rischi meccanici** (es. cadute di materiale, scivolamenti, inciampi, cadute, seppellimento, sprofondamento, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, cesoia mento, stritolamento, incidenti stradali e itinere, investimento, proiezione di schegge e schizzi, illuminazione, microclima, calore, fiamme, ustioni, posturali)

**Rischi Fisici** (es. rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici)

**Rischi specifici** (es. incendio, esplosione, elettrico, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, lavoratrici madri, stress lavoro correlato...)

**Rischi da agenti pericolosi** (es. chimico, biologico, mutageno, cancerogeno)

### - Metodiche di valutazione dei rischi

La determinazione adottata della funzione di rischio (R) presuppone la definizione di un modello dell'esposizione dei lavoratori ad un dato pericolo e consente di porre l'entità del danno e la probabilità del suo verificarsi, questo per ogni condizione operativa all'interno del contesto lavorativo (reparti, postazioni di lavoro).

Per ciascuna situazione di rischio, viene valutato l'effettivo pericolo che ipoteticamente possono correre i lavoratori esposti ed a classificarlo in una scala crescente di effetti potenziali (R= rischio).

La definizione delle tre variabili

P (probabilità del verificarsi dell'evento in scala progressiva da 1 a 4) ,

C (probabilità che l'evento sia causa di un danno in scala progressiva da 1 a 4) e

D (probabilità dell'entità del danno in scala progressiva da 1 a 4) permettono di costruire la matrice del rischio così definita:

$$R = P * C * D$$

La matrice di rischio consente, attraverso l'immissione delle informazioni di stima soggettiva, di ottenere una valutazione del grado di rischio legato alla postazione presa in esame.

La metodica sopra esposta è utilizzata per una valutazione di tipo generale, tuttavia per molte tipologie di rischio esistono metodiche specifiche basate su metodi empirico-statistici, matriciali, misurazioni, indagini dirette, etc.

- Interpretazione dei risultati

E' ormai affermata una presentazione dei risultati della valutazione secondo la "logica del semaforo":

AREA VERDE -	esposizione al rischio ACCETTABILE
AREA GIALLA -	esposizione al rischio LIEVE-MEDIA
AREA ROSSA -	esposizione al rischio ELEVATA

- I rischi nell'ambiente scolastico

Per il personale docente sono stati individuati i rischi elencati nella scheda allegata. Si consideri che l'esposizione al rischio è differente da quelli evidenziati per la formazione in aula, nei casi di utilizzo dei laboratori, di visite d'istruzione, nelle palestre. Per queste diverse situazioni si invitano i docenti interessati a consultare le schede di rischio appositamente predisposte e chiederne l'illustrazione al SPP.

### PREVENZIONE E PROTEZIONE

In caso di esposizione al rischio non lieve è necessario prendere provvedimenti affinché il lavoratore sia protetto sia da danni immediati (infortuni) , sia da danni alla salute che possono evolvere nel tempo (malattie professionali).

Le principali tecniche di prevenzione e protezione dal rischio sono:

- Adottare tecniche di riduzione del rischio alla fonte: organizzazione, macchine a minor rischio....etc.
- Riduzione dei tempi di esposizione al rischio
- Sorveglianza sanitaria
- Adozione di dispositivi di protezione collettivi (DPC) o in subordine individuali (DPI)
- Formazione, informazione e addestramento del personale
- Segnaletica di sicurezza chiara ed esauriente
- Specifiche procedure di lavoro per garantire la sicurezza degli operatori

PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE FARE RIFERIMENTO AL PIANO DI EMERGENZA.

- I DPI

Per le lavorazioni a rischio nei laboratori è richiesto l'utilizzo di DPI specifici: occhiali paraschizzi, guanti anticontatto, mascherine antipolvere. E' inoltre indispensabile fare uso di cappe aspiranti e ventilazione attraverso le finestrate in caso di sviluppo di fumi e vapori.

- Sorveglianza Sanitaria

Per il personale docente è previsto un controllo annuale sull'abuso di sostanze alcoliche obbligatorio ai sensi della L.125/01 e del D.P.R. 309/90 e conferenza stato regioni di attuazione.

Gli addetti ai laboratori di chimica sono altresì sottoposti a controllo triennale per la verifica di assenza di assorbimento di sostanze chimiche in uso.

Gli utilizzatori di videoterminale (uso superiore alle 20 ore settimanali) sono sottoposti a visiotest secondo la periodicità di legge.

### ALLEGATO - SCHEDA DEI RISCHI DOCENZA IN AULA